



## ORDINANZA MUNICIPALE SUI LIDI COMUNALI

*Risoluzione municipale no. 492/2018, del 30 aprile 2018*

### Il Municipio di Gambarogno

richiamati gli articoli 179 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC e le norme di Polizia contenute nel Regolamento organico comunale;

**ordina:**

|                                 |               |   |
|---------------------------------|---------------|---|
| <b>Scopo</b>                    | <b>Art. 1</b> | La presente Ordinanza disciplina l'accesso, l'utilizzo e il comportamento da tenere da parte degli utenti dei Lidi comunali.  |
| <b>Date e orari di apertura</b> | <b>Art. 2</b> | a) Il Municipio stabilisce annualmente le date e gli orari di apertura e li espone ad inizio stagione presso gli stabilimenti balneari.<br><br>b) Su richiesta del gestore, previo pagamento di un affitto "pro-rata" supplementare, il Municipio può derogare le date e gli orari di apertura delle strutture, dalla settimana precedente la Pasqua, fino alla fine del mese di ottobre. |
| <b>Manifestazioni ed eventi</b> | <b>Art. 3</b> | a) Il Municipio si riserva la possibilità di destinare l'intera area o parte di essa all'organizzazione di manifestazioni ed eventi.<br><br>b) Previo avviso scritto pubblicato con almeno 10 giorni di anticipo nel Lido interessato, l'accesso allo stabilimento balneare può essere limitato.  |
| <b>Utilizzo</b>                 | <b>Art. 4</b> | Gli utenti devono avere la massima cura delle strutture messe a disposizione e sono responsabili per eventuali danni.   |
| <b>Comportamento</b>            | <b>Art. 5</b> | a) Gli utenti devono tenere un comportamento corretto, rispettoso degli altri e delle più elementari norme igieniche e del buon costume.<br><br>b) Il naturismo è vietato.<br><br>c) Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni del personale di sorveglianza.  |
| <b>Bambini</b>                  | <b>Art. 6</b> | I bambini di età inferiore ai 8 anni devono essere accompagnati da una persona di almeno 16 anni compiuti.  |

|                         |                |   |
|-------------------------|----------------|---|
| <b>Divieti</b>          | <b>Art. 7</b>  | <p>a) In tutta l'area sono escluse attività incompatibili con le finalità della struttura.</p> <p>b) Sono vietate in particolare tutte le attività che, per loro natura, possono minacciare la sicurezza di altri utenti o recare danno alle strutture.</p> <p>c) L'uso della radio e di altri apparecchi di riproduzione del suono è consentito a condizione che il volume sia tale da non disturbare gli altri utenti.</p> <p>d) E' vietato il gioco del calcio.</p> <p>e) E' vietato abbandonare o lasciar incustoditi materassini, sdraio, ombrelloni e ogni altro materiale.</p> <p>f) Possono essere smaltiti negli appositi contenitori solo i rifiuti direttamente generati dall'attività degli snackbar.</p> <p>g) All'interno dell'area è vietato grigliare, salvo negli spazi espressamente dedicati o con autorizzazione del Municipio.</p> <p>h) Il Municipio può imporre divieti o restrizioni temporanee per ragioni legate allo stato della struttura, alle condizioni meteorologiche, a necessità di carattere comunale quali manifestazioni, come pure per altri giustificati motivi.</p> |
| <b>Veicoli</b>          | <b>Art. 8</b>  | <p>a) È vietato l'accesso al lido ai veicoli a motore e alle biciclette.</p> <p>b) Sono esclusi dal divieto i mezzi utilizzati per la manutenzione e quelli espressamente autorizzati dal Municipio.</p>  |
| <b>Animali</b>          | <b>Art. 9</b>  | <p>Durante l'apertura della struttura balneare l'ingresso è vietato ai cani; fanno eccezione i cani di servizio ai ciechi e ai disabili.</p>  |
| <b>Divieti in acqua</b> | <b>Art. 10</b> | <p>Nel lago è severamente vietato:</p> <p>a) uscire dall'area delimitata dalle boe.</p> <p>b) Accedere o attraccare nella zona delimitata con qualsiasi natante.</p> <p>c) Nuotare sotto la zattera.</p>  |
| <b>Precauzioni</b>      | <b>Art. 11</b> | <p>a) E' obbligatorio il rispetto delle norme di sicurezza esposte nei lidi.</p> <p>b) I bambini devono essere sorvegliati.</p>   |
| <b>Responsabilità</b>   | <b>Art. 12</b> | <p>Oggetti di valore non devono essere lasciati negli spogliatoi, negli armadietti o nelle cabine. Il Comune declina ogni responsabilità per furti e danni alle persone e alle cose.</p>  |

|                                    |                |   |
|------------------------------------|----------------|---|
| <b>Sanzioni e<br/>Norme finali</b> | <b>Art. 13</b> | <p>a) Il personale di sorveglianza assicura il rispetto delle Norme della presente Ordinanza.</p> <p>b) Le infrazioni sono segnalate al Municipio e punite con la contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.</p> <p>c) Nei casi d'infrazioni gravi e ripetute, il Municipio può pronunciare il divieto d'accesso ai Lidi per una durata determinata o indeterminata.</p> |
| <b>Pubblicazione</b>               | <b>Art. 14</b> | La presente Ordinanza è pubblicata agli Albi comunali dal 1.5.2018 al 1.6.2018.   |
| <b>Rimedi di<br/>diritto</b>       | <b>Art. 15</b> | Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.   |
| <b>Entrata in vigore</b>           | <b>Art. 16</b> | La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli Albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.   |

#### IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli